

PUMA

Procedura Unificata Matrici Aziendali

Cooperazione tra intermediari coordinata dalla Banca d'Italia per lo sviluppo di una documentazione a supporto delle segnalazioni

NEWSLETTER DELLA COOPERAZIONE PUMA

GENNAIO 2022 N° 1

La parola al Presidente del Comitato Strategico



“I prodotti della cooperazione PUMA costituiscono un importante strumento di ausilio per la produzione delle segnalazioni statistiche e di vigilanza da parte delle banche e degli intermediari. La newsletter è un ulteriore risultato, meno “tecnico” e più documentale, dell’efficace collaborazione tra la Banca d’Italia e il sistema bancario e finanziario in tema di reporting. Buona lettura!”

Massimo Casa

IN QUESTO NUMERO ...

L’informativa si fa GREEN Asset Ratio, Environmental Objective, Taxonomy-aligned economic activities, sono solo alcuni dei nuovi termini con cui le banche (e non solo loro) dovranno presto familiarizzare per adempiere ad una serie di nuovi obblighi informativi nell’ambito della Dichiarazione Non Finanziaria (DNF)... **LEGGI QUI**



Il rispetto del Ratio di liquidità: le valute rilevanti e i disallineamenti in valuta Nell’ambito del Regolamento delegato 2015/61 l’ente creditizio è tenuto a calcolare e a monitorare il coefficiente di copertura della liquidità (segnalazione LCR) nella valuta utilizzata per le segnalazione e in ciascuna delle valute rilevanti da segnalare separatamente... **LEGGI QUI**

OICR: si può fare di più? Il Regolamento (UE) n. 876/2019 (c.d. CRR 2)1 ha modificato le modalità di trattamento prudenziale delle esposizioni sotto forma di quote e azioni in OICR. A decorrere dal 28 giugno 2021, non è più consentito il ricorso a rating esterni, né, in assenza di questi, all’applicazione del fattore di ponderazione del 100%. Banche e intermediari finanziari... **LEGGI QUI**

L'informativa finanziaria si fa "green"

Green Asset Ratio, *Environmental Objective*, *Taxonomy-aligned economic activities*, sono solo alcuni dei nuovi termini con cui le banche (e non solo loro) dovranno presto familiarizzare per adempiere ad **una serie di nuovi obblighi informativi** nell'ambito della Dichiarazione Non Finanziaria (DNF). Ma andiamo con ordine. Perché parlare della DNF all'interno di una *newsletter* prevalentemente orientata a trattare dei dati finanziari che gli intermediari producono attraverso i propri flussi informativi? La risposta va ricercata nel piano d'azione della Commissione Europea **sul finanziamento della crescita sostenibile**, secondo cui è divenuto prioritario orientare i flussi di capitale verso investimenti sostenibili e garantire la trasparenza del mercato. Secondo la Commissione di tale piano deve essere data adeguata *disclosure*. La Commissione ha chiesto la creazione di un sistema di classificazione delle attività economiche sostenibili, arrivando così a definire **una nuova Tassonomia**. Basandosi su tale Tassonomia sono stati introdotti i nuovi obblighi di *disclosures* previsti per la DNF, alcuni dei quali già in vigore a partire dalla situazione al 31 dicembre 2021.

I principali riferimenti normativi sono rappresentati dal Regolamento UE 2020/852 (Taxonomy Regulation) emanato nel giugno 2020, dal Climate Delegated Act emanato nell'aprile 2021 e, infine, dall'Atto Delegato relativo all'articolo 8 dello Regolamento UE 2020/852 pubblicato nel maggio 2021.

Il *Climate Delegated Act* definisce i criteri affinché un'attività economica sia in grado di dare un contributo significativo alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici, mentre l'Atto Delegato relativo all'articolo 8 traduce i criteri di vaglio tecnico del *Climate Delegated Act* in indicatori quantitativi di performance economica (KPIs), che saranno oggetto della *disclosure* all'interno della DNF degli operatori finanziari, tra cui le banche. Al *Climate Delegate Act* sarà infine affiancato un nuovo atto delegato (*Environmental*

Delegated Act) circa nuovi criteri tecnici oggi non ancora definiti.

L'informativa è dunque incentrata su **come e in che misura gli attivi siano associati ad attività economiche sostenibili** dal punto di vista ambientale.

La *time line* di entrata in vigore dei nuovi obblighi informativi è graduale. I **dati richiesti al 31 dicembre 2021**, da pubblicare nel corso del 2022, **saranno limitati** e basati per lo più su alcuni indicatori circa l'incidenza delle *Taxonomy non-eligible* e *Taxonomy-eligible economic activities*, così come definite nell'Atto Delegato, rispetto al totale dell'attivo consolidato. Ben più articolata sarà, invece, l'informativa prevista a partire dal 31 dicembre 2023. Da questa data contabile, per le banche tenute alla predisposizione della DNF sono previste 6 tavole contenute nell'Annex VI dell'Atto Delegato, la cui metodologia di predisposizione è specificata nell'Annex V. Dal 31 dicembre 2025 saranno infine aggiunte ulteriori 2 tavole. L'informativa quantitativa dovrà inoltre essere corredata da specifiche informazioni qualitative e a partire dal 31 dicembre 2024 i dati saranno pubblicati comparativamente a quelli dell'anno precedente.

Mediante le complessive 8 tavole saranno quindi rappresentate le informazioni sui KPIs delle banche. Partendo dall'assunto che la principale attività svolta dalle banche è rappresentata dai finanziamenti concessi e dagli investimenti effettuati nell'economia reale e che questi sono riflessi nel loro attivo patrimoniale, **il principale KPI oggetto dell'informativa è il *Green Asset Ratio* (GAR)**, espresso come quota delle *Taxonomy-aligned activities* rispetto al totale delle attività. Sono inoltre previste informazioni circa la quota di ricavi da commissioni e compensi, alla quota di attività gestite ed alla quota di garanzie finanziarie rilasciate legate a *Taxonomy-aligned activities*. Infine, per le banche che svolgono una significativa attività di trading saranno richieste informazioni ad hoc in merito alla composizione del loro portafoglio di trading, sempre in ottica di sostenibilità ambientale.

L'attenzione dunque sui temi ambientali e di sostenibilità sarà alta anche nell'ambito dell'informativa finanziaria. Non bisogna

dimenticare che anche l'art. 449a del Reg.to 575/2013 richiederà alle *large institution* la cosiddetta informativa ESG (*environmental, social and governance risks*) da fornire nell'ambito del Pillar III. Tenuto conto di questi elementi la Cooperazione PUMA si interrogherà per valutare se ed eventualmente in che misura e con quali strumenti fornire supporto agli intermediari per far fronte alle nuove esigenze informative.

Il rispetto del Ratio di liquidità: le valute rilevanti ed i disallineamenti in valuta

Nell'ambito del Regolamento Delegato 2015/61, l'ente creditizio è tenuto a **calcolare e monitorare** il coefficiente di copertura della liquidità (segnalazione LCR) **nella valuta utilizzata per le segnalazioni** e in ciascuna delle valute rilevanti da segnalare separatamente¹. Questo concetto viene ripreso e rafforzato dal Regolamento Delegato 2018/1620 che modifica il Regolamento Delegato UE 2015/61. Per poter rilevare i potenziali disallineamenti valutari, **le banche e le autorità di vigilanza dovrebbero altresì monitorare l'LCR nelle valute significative.**

Poiché l'LCR in valuta estera non costituisce un requisito ma uno strumento di monitoraggio, esso non è corredato da una soglia minima obbligatoria definita a livello internazionale.

Ciò nondimeno, **le autorità di vigilanza in ciascuna giurisdizione possono fissare coefficienti minimi di monitoraggio per l'LCR in valuta estera**, al di sotto dei quali l'autorità di vigilanza stessa va allertata. Il livello di tali coefficienti dipenderà dalle condizioni di stress ipotizzate². Pertanto, **i coefficienti devono essere più elevati in quelle valute per cui le autorità di vigilanza**

considerano "limitata" la capacità della banca di raccogliere fondi nei mercati valutari o di trasferire un eccesso di liquidità da una valuta all'altra e tra giurisdizioni ed entità giuridiche.

L'EBA nel documento «UPDATE ON THE EBA REPORT ON LIQUIDITY MEASURES UNDER ARTICLE 509(1) OF THE CRR - RESULTS BASED ON DATA AS OF 30 JUNE 2019»³, specifica che il Regolamento Delegato LCR non richiede alle banche di avere un requisito di LCR in valuta superiore al requisito minimo ma **evidenzia per gli enti creditizi la necessità di provvedere a che la denominazione in valuta delle attività liquide sia coerente con la ripartizione per valuta dei deflussi netti di liquidità** o di trasferire liquidità in eccesso da una valuta all'altra e tra giurisdizioni e soggetti giuridici all'interno del medesimo gruppo in condizioni di stress corrispondenti al periodo di stress di 30 giorni di calendario. Inoltre l'articolo 8 del Regolamento Delegato LCR stabilisce che le autorità competenti possono limitare i superamenti significativi dei deflussi netti denominati in una valuta significativa o di segnalazione e di conseguenza eventuali limiti specifici o restrizioni quantitative possono essere implementati per correggere i disallineamenti in casi materiali.

Durante la crisi COVID-19 alcune misure istituite⁴ hanno parzialmente alleviato lo stress nel mercato dei finanziamenti FX ma hanno contemporaneamente peggiorato i livelli medi di LCR in valuta estera. Poiché la durata e l'estensione di queste linee di scambio di valuta non è attualmente ancora definita, **le banche dovrebbero garantire la coerenza tra riserve di liquidità e deflussi netti in valuta in modo da limitare il più possibile eventuali disallineamenti di valuta** e l'introduzione di limiti maggiormente stringenti e vincolanti che potrebbero impattare di conseguenza sulle politiche di *funding* degli enti creditizi.

¹ In conformità all'articolo 415, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.

² Le autorità di vigilanza dovrebbero valutare la capacità delle banche di raccogliere fondi nei mercati valutari e la capacità di trasferire la liquidità in

eccesso da una valuta all'altra e tra giurisdizioni ed entità giuridiche.

³ Sezione "LCRs in different currencies".

⁴ Le banche centrali hanno istituito o riattivato linee di swap FX per garantire che si possa soddisfare la crescente domanda di finanziamenti in valuta estera

OICR - Si può fare di più?

Il Regolamento (UE) n. 876/2019 (c.d. CRR 2) 5 ha modificato le modalità di trattamento prudenziale delle esposizioni sotto forma di quote e azioni in OICR.

A decorrere dal 28 giugno 2021, non è più consentito il ricorso a rating esterni, né, in assenza di questi, all'applicazione del fattore di ponderazione del 100%. Banche e Intermediari finanziari non bancari sono, infatti, tenuti a determinare il proprio livello di esposizione al rischio di credito rispettando la rigida gerarchia di calcolo introdotta dai nuovi articoli 132 e ss. del predetto Regolamento⁶:

- *look-through*, approccio applicabile solo in presenza di informazioni sugli investimenti dell'OICR tali da consentire la ponderazione delle esposizioni sottostanti come se fossero detenute direttamente dall'ente investitore;
- *mandate-based*, approccio applicabile quando il grado di informazione non è così dettagliato da permettere la ponderazione secondo il look-through approach, ma solo facendo riferimento ai limiti di investimento indicati nel regolamento di gestione dell'OICR;
- *fall-back*, criterio residuale, obbligatorio in mancanza dei requisiti di adeguatezza informativa necessari per il ricorso ad uno dei precedenti approcci, che comporta l'applicazione del fattore di ponderazione del 1250% all'esposizione complessiva in OICR.

L'applicabilità, o meno, degli approcci di maggior favore è, dunque, fatta discendere dalla quantità, ma soprattutto dalla qualità

del set informativo in possesso degli enti investitori. La ratio espressa della modifica è, infatti, rappresentata dall'esigenza di promuovere una maggiore trasparenza degli investimenti in OICR, con la conseguenza che la mancata o non adeguata informativa sulle esposizioni sottostanti determina un inasprimento degli impatti prudenziali. La previsione di un trattamento più rigoroso, ma non accompagnato da un concomitante potenziamento degli obblighi informativi in capo ai Gestori di OICR potrebbe, però, non raggiungere in tempi brevi l'auspicato obiettivo di maggiore trasparenza nelle dinamiche d'investimento. In una fase del mercato come quella attuale, caratterizzata da un'elevata facilità di raccolta e, quindi, di reperibilità di risorse da parte degli OICR, potrebbero mancare incentivi al miglioramento del proprio grado di trasparenza, da intendersi in termini di informativa fornita sui rischi e le attività gestite.

È proprio l'ampio ricorso a tale tipologia di investimenti da parte del mercato, anche non istituzionale, che consiglierebbe l'introduzione di un sistema di rappresentazione dei rischi di credito degli OICR ispirato al modello dello *standardized approach*, da utilizzare, obbligatoriamente, a fini informativi. In tal modo, si consentirebbe, da un lato, agli investitori istituzionali di svolgere valutazioni più approfondite e basate su elementi standardizzati e, dall'altro, al mercato di conoscere chiaramente i rischi a cui, potenzialmente, si espone ciascun OICR.

⁵ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0876&from=IT>

⁶ Per un approfondimento sulle modalità di funzionamento dei nuovi approcci e del regime differenziato introdotto dalla Banca d'Italia per il trattamento delle esposizioni in OICR detenute dagli

Intermediari finanziari non bancari alla data del 24 dicembre 2020, si rinvia alla Nota Tecnica pubblicata sul sito della cooperazione PUMA il 20 luglio 2021, consultabile al seguente link: <https://www.cooperazionepuma.org/prodotti/note-tecniche/index.html?page=2>

LE NOSTRE PUBBLICAZIONI DEL SEMESTRE

MANUALE

Nov-Dic

- Aggiornamenti al Manuale

Nov

- Versione integrale parte I e II

NOTE TECNICHE

Dic

- Le modifiche alle statistiche sui pagamenti (reg. UE 2020-2011 della BCE) (bozza)
- Modifiche alle disposizioni sui bilanci delle banche e degli altri intermediari IFRS

Nov

- Le modifiche alle statistiche sui pagamenti (Reg. UE 2020-2011 della BCE) (Bozza)
- Circolari 272 e 217 dati statistici mensili e altri dati statistici
- Grandi esposizioni CRR2 (bozza)
- ITS on resolution plans DPM 3.1: gli adeguamenti PUMA
- Circolari 272 e 217 dati statistici mensili e altri dati statistici
- Rischio di mercato - FRTB (bozza)

Ott

- Razionalizzazione input (bozza)
- Modifiche alle disposizioni sui bilanci delle banche e degli altri intermediari IFRS
- NSFR (CRR2)

Sett

- Nuova raccolta sulle esposizioni creditizie oggetto di misure di moratoria Covid 19 (bozza)
- Nuova raccolta sulle esposizioni creditizie oggetto di misure di moratoria Covid 19 (bozza)

Ago

- Circolare 272 dati statistici mensili e altri dati statistici sezioni prima e seconda - Basi A1 e A2 (bozza)
- MREL (bozza)
- OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE (REG. UE n° 558/2021 e REG. UE n° 557/2021) (bozza)
- Rischio di mercato - FRTB (bozza)

Lug

- Le modifiche alle statistiche sui pagamenti (REG. UE 2020-2011 della BCE) (bozza)
- Rischio di credito - CRR2 (bozza)
- NPL BACKSTOP (bozza)

DATABASE

Lug-Dic

- DB banche

Lug-Dic

- DB finanziarie

FOCUS SULLA NORMATIVA SEGNALETICA EMANATA

NORMATIVA NAZIONALE

[Servicers in operazioni di cartolarizzazione. Profili di rischiosità e linee di vigilanza](#)

11 novembre 2021

Circolare n. 303 - [Testo integrale al 3° aggiornamento](#) - 10 dicembre 2021

Circolare n. 285 - [Aggiornamento n.37 del 24 novembre 2021](#)

Circolare n. 272 - [Testo integrale al 15° aggiornamento](#) - 26 ottobre 2021

Circolare n. 262 - [Testo integrale al 7° aggiornamento](#) - 29 ottobre 2021

Circolare n. 217 - [Testo integrale al 21° aggiornamento](#) - 26 ottobre 2021

Circolare n. 154 - [Testo integrale al 74° aggiornamento](#) - 27 ottobre 2021

Circolare n. 140 - [Testo integrale al 5° Aggiornamento](#) - 20 ottobre 2021

Circolare n. 139 - [Testo integrale al 20° aggiornamento](#) - 14 ottobre 2021

[Elenco degli Orientamenti e delle Raccomandazioni delle Autorità europee di vigilanza](#)

NORMATIVA EUROPEA

RTS

[Final draft RTS amending RTS on the calculation of specific credit risk adjustments](#) - 13 dicembre 2021

[Final draft RTS on the calculation of risk-weighted exposure amounts of collective investment undertakings \(CIUs\)](#) - 24 novembre 2021

[Final Report on draft RTS on Articles 124 \(4\) and 164 \(8\) of the CRR](#) - 5 novembre 2021

[Final draft technical standards on the alternative standardised approach for market risk as part of its FRTB roadmap](#) - 22 ottobre 2021

ITS

[Final draft ITS on Supervisory Reporting regarding COREP, AE, ALMM and GSIs](#) - 20 dicembre 2021

REGOLAMENTI

[Regolamento delegato \(UE\) 2021/1527](#)

COMUNICAZIONI E NOTIZIE

[The EBA's feasibility study on integrated reporting system provides a long-term vision for increasing efficiencies and reducing reporting costs](#) - 16 dicembre 2021

LA PAROLA AI LETTORI

QUESTO È UNO SPAZIO
DEDICATO AI LETTORI.

AVETE DOMANDE SUL MONDO
SEGNALETICO? VOLETE
PROPORRE UN ARGOMENTO DA
TRATTARE NEI PROSSIMI NUMERI?
SCRIVETE CI ALLA CASELLA DI
POSTA
INFOCOOPERAZIONE@PUMA.ORG
NELL'OGGETTO DELLA MAIL
SCRIVETE "NEWSLETTER - LA
PAROLA AI LETTORI".

IL TEAM REDAZIONALE
VALUTERÀ I TEMI PROPOSTI E
PUBBLICHERÀ QUELLI RITENUTI
DI INTERESSE GENERALE. A
PRESTO E BUONA LETTURA!

IL TEAM REDAZIONALE PUMA

I nostri prossimi appuntamenti

GENNAIO

AVVIO DEI LAVORI
SOTTOGRUPPI PUMA*

FEBBRAIO

AVVIO DEI LAVORI
SOTTOGRUPPI PUMA*

GIUGNO

RIUNIONE SEMESTRALE
COMITATO STRATEGICO

*Cfr. [Pianificazione PUMA](#)

About Cooperazione PUMA

La PUMA è un'iniziativa di cooperazione, su base volontaria, del sistema bancario e finanziario, promossa e coordinata dalla Banca d'Italia. L'obiettivo dell'iniziativa è la realizzazione e manutenzione di una documentazione di riferimento per la produzione dei flussi informativi da parte degli intermediari (matrice dei conti delle banche, segnalazioni statistiche e di vigilanza degli intermediari bancari e finanziari, segnalazioni di Centrale dei rischi, segnalazioni armonizzate CoRep e FinRep, tavole di bilancio bancario e nota integrativa ecc..).